



Ai Direttori di Dipartimento
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari

Ai Direttori/Responsabili
delle Strutture dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari

Ai Coordinatori delle Strutture Aziendali

A Tutto il personale dipendente e non

LORO SEDI

Oggetto: Polizza n. IITOMM2000013 Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d'Opera.

Con riferimento all'oggetto, si ricorda che in data 30.06.2020 è entrata in vigore la nuova polizza assicurativa che prevede, a differenza della precedente, una SIR Assistita a carico dell'Azienda per un massimo di € 25.000,00 per ciascun sinistro e un aggregato di € 500.000,00 per anno.

La copertura comprende la responsabilità civile professionale e personale dei dipendenti, del personale medico e sanitario come definito di seguito:

- Qualsiasi persona fisica o giuridica per la quale la legge, convenzione o contratto od altra disposizione impone al Contraente l'obbligo di assicurazione di Responsabilità civile;
- Qualsiasi soggetto della cui opera il Contraente si avvale a qualunque titolo, compreso personale con rapporto di lavoro subordinato;
- A titolo esemplificativo e non limitativo si considerano Assicurati:
 - La Regione Sardegna nell'ambito della propria attività istituzionale in materia di sanità, ma unicamente in qualità di Ente Finanziatore del Servizio Sanitario Regionale e limitatamente alle attività svolte e per le quali sussista la responsabilità dei Soggetti di seguito indicati
 - Personale medico e sanitario a rapporto convenzionale, inclusi i Medici addetti alla continuità assistenziale, i Medici addetti alla continuità assistenziale, i Medici addetti alla emergenza sanitaria territoriale ed i Medici addetti alla medicina dei servizi;
 - Personale Universitario convenzionato;
 - Personale a contratto, inclusi i Medici contrattisti;
 - Medici specialisti in formazione;
 - Personale del Servizio del Volontariato Civile ed appartenenti ad associazioni di volontariato autorizzate;
 - Assegnisti, borsisti, tirocinanti e frequentatori;
 - Personale volontario dei Servizi Sociali;
 - Soggetti disabili ed in genere tutti i soggetti assistiti nell'ambito di programmi di inserimento educativo, socializzante, terapeutico, o riabilitativo, e i loro tutori anche durante le attività esterne, inclusa la responsabilità delle famiglie affidatarie, con esclusione dei danni alle cose oggetto o strumento di tali attività. In caso di corresponsabili di due o più assicurati i massimali previsti restano a tali ad ogni effetto.



Al fine di poter istruire al meglio le pratiche relative ad eventuali sinistri occorsi e poter garantire ai professionisti la miglior tutela possibile nell'ottica di massima sinergia tra l'Ente e il personale sanitario e non sanitario, nonché di tutelare gli stessi da eventuali richieste di risarcimento avanzate nel corso di validità del contratto, si rammenta che è obbligo degli Assicurati (intesi come da definizione di cui sopra) **fornire immediata comunicazione** alla S.C. "Affari Generali, Convenzioni e rapporti con l'Università" di qualsiasi atto formale che possa configurare potenziale richiesta di risarcimento.

A maggiore precisazione indichiamo di seguito le fattispecie che rientrano nella definizione di richiesta di risarcimento:

Per richiesta di risarcimento si intende, quella che per prima, tra le seguenti circostanze, viene portata per iscritto a conoscenza dell'Assicurato:

- la comunicazione con la quale il terzo od il prestatore attribuiscono all'Assicurato la responsabilità per danni o perdite;
- qualsiasi citazione in giudizio o chiamata in causa, inclusa la costituzione di parte civile o altra comunicazione scritta con la quale il terzo avanza nei confronti dell'Assicurato formale richiesta di essere risarcito di danni o perdite;
- la comunicazione all'Assicurato con ogni mezzo idoneo ai sensi dell'art. 8, primo comma del D. Lgs. 4 marzo 2010 n° 28 e successive modificazioni ed integrazioni della domanda di mediazione anche se non eseguita a cura dalla parte istante;
- la formale notifica all'Assicurato da parte delle Autorità competenti di un'informazione di garanzia ai sensi dell'art. 369 c.p.p., di un accertamento tecnico non ripetibile ai sensi dell'art. 360 c.p.p., nonché di accertamento tecnico preventivo ai sensi degli artt. 696 e 696 bis c.p.p., di un incedente probatorio ai sensi dell'art. 392 c.p.p., dell'avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p., in relazione a danni per i quali è prestata l'Assicurazione.

La mancata comunicazione espone sia l'Ente Contraente sia l'Assicurato nella sua accezione più ampia ad un eventuale scopertura della garanzia e ad un potenziale contenzioso in caso di richiesta danni.

Si chiede alle SS.LL. di darne la massima diffusione non solo a favore di tutto il personale ma di coloro che a vario titolo frequentano le Strutture aziendali, confidando nella collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, la S.C. "Affari Generali, Convenzioni e rapporti con l'Università" che gestisce l'attività relative ai sinistri resta a completa disposizione per qualsiasi necessità di supporto o chiarimento.

Di dare atto che alla presente nota verrà data altresì adeguata pubblicità sul sito intranet aziendale e che la polizza risulta pubblicata integralmente sul sito aziendale www.aousassari.it.

Cordiali Saluti.

Il Commissario Straordinario f.f.
(Dott. Antonio Lorenzo Spano)